

## RAPPORTO

della Commissione della Gestione  
sul messaggio concernente l'approvazione dei progetti  
e lo stanziamento di un sussidio per l'ampliamento e l'attrezzatura  
della Centrale del burro di Bellinzona

(del 22 settembre 1955)

Il messaggio sottoposto all'esame della Commissione della Gestione fornisce precisi ragguagli sull'attività della Centrale del burro di Bellinzona, intesa a promuovere sempre più l'azione per valorizzare la produzione lattifera del Ticino. I risultati positivi e l'importanza di questa azione hanno indotto l'Unione centrale dei produttori svizzeri di latte a concedere alla Centrale del burro di Bellinzona l'applicazione del marchio di qualità FLORALP, corrispondendo la fabbricazione del burro ai requisiti richiesti.

La Centrale del burro di Bellinzona è una cooperativa creata dalla Federazione ticinese dei produttori di latte senza scopo di lucro. Infatti essa non ha parti sociali e non distribuisce dividendi; dal punto di vista finanziario essa può contare sull'aiuto della Unione centrale dei produttori svizzeri di latte, che mette a disposizione della Centrale di Bellinzona i capitali necessari per completare il suo finanziamento e far fronte ai bisogni correnti dell'esercizio e ciò applicando un modico interesse. In questo modo i bilanci della Centrale di Bellinzona dimostrano una certa solidità della cooperativa, pur lavorando la stessa con margini ridottissimi, sia nello smercio del latte per il consumo, sia per la vendita dei suoi prodotti, ottenuti con la lavorazione dell'eccedenza del latte. Il bilancio si basa su questi margini ridottissimi e basterebbe un aumento minimo del prezzo del latte pagato ai produttori per chiudere con notevoli disavanzi, che renderebbero impossibile la continuazione dell'esercizio.

L'attività ammirevole della Centrale di Bellinzona ha avuto il risultato di portare la quantità di burro prodotto da un minimo di kg. 1.926,8 per un importo pagato ai produttori di Fr. 17.465,— nel 1952, a kg. 55.612,9 per un importo di Fr. 511.204,— nel 1954, nel breve spazio di soli 3 anni. Questo sviluppo è dovuto alla creazione dei centri di scrematura (oltre 30) nelle diverse parti del Cantone e specialmente nelle regioni di montagna, che spediscono regolarmente a Bellinzona la panna e l'eccedenza del latte per la fabbricazione del burro e del formaggio, utilizzando loro il latte scremato nell'allevamento e nell'ingrassamento del bestiame. Si vede immediatamente l'importanza di questa azione per l'economia delle popolazioni di montagna, che possono contare su un guadagno sicuro e continuo per la loro economia domestica. In questo modo la Centrale del burro di Bellinzona ha raggiunto nel 1954 una produzione di burro di kg. 111.599,4 per un importo di Fr. 1.026.115,15.

Ma un tale sviluppo, che si accentuerà sempre più in avvenire con la creazione di altri centri di scrematura, ha dimostrato l'insufficienza degli impianti esistenti. Occorre quindi eseguire un ampliamento degli impianti stessi, ampliamento che esige una somma preventivata in Fr. 170.000,— e per il quale è richiesta la partecipazione del Cantone nella misura del 25 %, in applicazione dell'art. 16 bis della Legge cantonale 3 dicembre 1894 (aggiunta del 12 settembre 1928) sul promovimento dell'agricoltura, che dice :

« Il Cantone concorre alla istituzione di cantine, essiccatoi, spacci di prodotti agricoli, a carattere cooperativo, organizzati dai produttori, con un sussidio o con una partecipazione al finanziamento sotto forma

di quote sociali fino al massimo del 25 % delle spese di costruzione e di impianto.

- § 1. La partecipazione dello Stato sotto forma di sussidio o di quote sociali sarà accordata sopra istanza di una Società cooperativa regolarmente costituita, accompagnata dagli atti seguenti :
- a) statuto sociale;
  - b) progetto, perizia, preventivo;
  - c) documentazione circa il finanziamento.
- § 2. Il Gran Consiglio potrà subordinare il sussidio o la partecipazione, a speciali condizioni, tra altro al diritto ad una rappresentanza dello Stato in seno al Consiglio di amministrazione dell'azienda ».

Come si vede, la legge è tassativa e non fa discriminazioni di sorta, quando si tratta, come nel caso concreto, di una Cooperativa, la quale ha già ora nel suo Consiglio di amministrazione una rappresentanza dello Stato. E siccome la partecipazione dello Stato, sotto la forma di ritiro di un certo numero di parti sociali, non è possibile per il fatto che la Cooperativa dei produttori di latte non ha parti sociali, l'aiuto può essere dato solo con la concessione di un sussidio. Con la concessione del sussidio cantonale si crea la possibilità del conseguimento anche del sussidio federale, che si ritiene sicuro, utilizzando alcune attività ancora a disposizione del Cantone nel campo agricolo.

In Commissione è stata affacciata l'idea della possibilità, da parte del Cantone, di venire incontro alla Centrale del burro di Bellinzona mediante la concessione di un prestito senza interesse. Senza volerci addentrare nell'esame del pro e del contro di un'azione simile, questa idea è stata scartata non essendo prevista dal testo preciso della relativa disposizione di legge. Comunque essa potrebbe impedire il conseguimento del sussidio federale, non prevedendo la nostra legislazione federale sull'agricoltura un'azione simile.

La Commissione della Gestione si è domandata piuttosto se l'azione svolta dalla Centrale del burro di Bellinzona merita di essere incoraggiata ed è venuta subito alla conclusione che l'azione stessa, tendente a razionalizzare e valorizzare uno dei rami più importanti della nostra agricoltura, cioè l'utilizzazione della produzione lattifera, costituisce certamente l'aiuto più efficace e più sentito dai nostri contadini e merita tutto l'appoggio dello Stato.

Bisogna notare, inoltre, che la Centrale del burro di Bellinzona ha già eseguito opere per importi imponenti, senza domandare l'aiuto dello Stato, anche quando avrebbe potuto chiederlo in base alle leggi vigenti e ciò per il fatto, menzionato più sopra, che essa provvede al suo finanziamento con i prestiti della Unione centrale dei produttori svizzeri di latte e delle Banche ticinesi. Anche per l'ampliamento progettato dei suoi impianti dovrà fare capo all'Unione stessa, certo in misura più limitata, se potrà conseguire il sussidio domandato.

Per queste considerazioni la Commissione della Gestione propone l'approvazione del disegno di decreto legislativo annesso al messaggio del 23 agosto 1955.

*Per la Commissione della Gestione :*

Zeli, relatore  
Borella A. — Ghisletta — Merlini —  
Olgiate — Pagani — Pellegrini P.  
— Tatti — Verda